



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**

**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.**

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Luca Minniti	Presidente
Dott. Massimiliano Sturiale	Giudice Relatore
Dott.ssa Federica Samà	Giudice

nella causa iscritta a n. r.g.12068 /2019

**PROMOSSA DA:**

**CUI** con l'avv. ;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO ;**

**RESISTENTE**

**E NEI CONFRONTI**

**PUBBLICO MINISTERO** in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

**INTERVENUTO**

all'esito della camera di consiglio del 14.09.2022 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**ex artt. 35 bis d.lgs. 25/2008 e 737 c.p.c.**

con ricorso depositato il 05/09/2019, ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze, datata il 22.3.2019 e consegnata brevi manu il 9.8.2019, con cui è stata respinta la



# PDF Eraser Free

sua domanda di protezione internazionale.

## **I fatti rappresentati dal ricorrente e la fase dinanzi alla ct**

Il richiedente ha dichiarato di essere cittadino senegalese, nato a Kaolack e vissuto a Diacounda nella regione di Sedhiou in Casamance, di essere di etnia fula e fede musulmana, di aver frequentato la scuola coranica per cinque anni e lavorato come sarto, che per timore dei ribelli il padre lo mandò in Gambia, dove ha vissuto dal 1997 al 2003 lavorando come sarto e che ha dovuto lasciare quando Jammeh ha previsto come condizione per stare in Gambia la carta d'identità e pertanto ha fatto ritorno nel suo Paese di origine. Di essersi stabilito a Dakar per motivi di lavoro, rientrando in Casamance di tanto in tanto, vivendo lì la moglie e i suoi 4 figli. Nel 2014, in uno dei suoi viaggi di rientro in Casamance, mentre si recava nel villaggio di "Dielinking, veniva sequestrato per una settimana dai ribelli insieme allo zio, con l'accusa di aver tagliato la legna della foresta per poi rivenderla. Di essere stato poi rilasciato insieme allo zio, dietro pagamento di una somma raccolta dalla comunità del villaggio. Di aver lasciato il suo Paese nel 2016 a causa della situazione di insicurezza nella sua zona di provenienza, mentre la moglie e i figli sono rimasti a vivere a Diacounda.

A specifica domanda della Commissione sul timore in caso di rientro, il richiedente ha detto di temere i ribelli e lo stato di insicurezza in cui versa il Paese.

## **Motivi del diniego**

Alla luce delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione personale la Commissione territoriale ha ritenuto credibile la cittadinanza del richiedente, credibile il racconto in quanto particolareggiato, ma non rilevante ai fini della protezione richiesta dati alcune contraddizioni ed incertezze emerse nel racconto, in particolare sia il richiedente che i suoi familiari non hanno mai avuto contatti con i ribelli fatta eccezione per il sequestro e anche quando il richiedente si è trasferito in Gambia nessun familiare lo ha raggiunto, anzi hanno continuato a vivere in Casamance. Inoltre, tra il momento del sequestro e quello della fuga dal Paese, sono trascorsi ben due anni, ed il timore dichiarato è stato ritenuto assolutamente generico.

Alla luce di tali incertezze, non sono stati rinvenuti nella narrazione offerta dal ricorrente, seppur particolareggiata, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, per la protezione sussidiari né per quella umanitaria.

## **Motivi del ricorso**



## PDF Eraser Free

A sostegno del ricorso la difesa contesta la valutazione fatta dalla CT, evidenziando che il narrato del ricorrente risulta credibile, anche alla luce della situazione conflittuale esistente nella regione di provenienza dello stesso, la Casamance, insistendo per il riconoscimento al ricorrente della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) e c) del D. Lgs 251/2007 ed in subordine la protezione umanitaria.

Il ricorrente ha depositato in atti: il diniego della Commissione Territoriale e notifica, verbale di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, documenti attestanti la nazionalità senegalese del ricorrente, documentazione sanitaria, copia dei documenti dei familiari, copia documentazione lavoro, Coi e giurisprudenza.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio il 27/5/2022 insistendo per la non credibilità della vicenda narrata e chiedendo il rigetto del ricorso e depositando: Verbale dell'audizione dell'interessato; decreto di rigetto motivato e Modello C3 .

Il PM ha chiesto, con nota del 18/8/2022, il rigetto del ricorso ritenendo che, alla luce dell'attività istruttoria compiuta, non sono parsi sussistere motivi ostativi di cui agli artt.10-12-16 d.lgs. 251/2007; che, anche alla luce della completa ed esauriente motivazione del provvedimento della Commissione territoriale, condivisa, non possono ritenersi sussistenti i presupposti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello *status* di rifugiato e neppure quelli di cui agli artt. 14 e ss. del d.lgs. cit. per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria; che infine non erano ravvisabili nella specie ragioni di carattere umanitario o condizioni di particolare vulnerabilità dell'istante degne di apprezzamento, che non consentano il rimpatrio in condizioni di dignità e sicurezza, né che ricorrano gli estremi per concedere uno di quei permessi di soggiorno tipizzati dagli artt. 18, 18 bis, 19, comma 2, 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis d.lgs. 286/1998.

In corso di causa il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'audizione giudiziale e di voler insistere nella domanda di protezione sussidiaria lettera b) e c) ed in subordine in quella relativa alla protezione umanitaria depositando documentazione lavorativa aggiornata del ricorrente e certificazione unica 2021 e 2022.

### **Motivi della decisione**

#### **1. Valutazione di credibilità del ricorrente.**



## PDF Eraser Free

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017)

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. In particolare, le circostanze affermate dal richiedente prive di riscontri probatori sono considerate veritiere quando:

«a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo (il legislatore dell'Unione europea utilizza l'espressione «sinceri sforzi» (art. 4, par. 5, lett. a), dir. 2011/95/UE del 13.12.2011) per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale».

Se alla luce degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3 le dichiarazioni appaiono attendibili, il Giudice deve svolgere un ruolo istruttorio integrativo, ad esempio acquisendo «anche d'ufficio le informazioni relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente» per integrare il quadro probatorio prospettato dal



## PDF Eraser Free

medesimo (art. 27, co 1 bis d.lgs. 28.9.2008, n. 25). Sulla valutazione di credibilità del ricorrente è opportuno richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità che stigmatizza il fatto di “*accendere i riflettori sulle imprecisioni del racconto del richiedente la protezione, senza tuttavia valutare le difficili condizioni personali in cui egli si trovava al momento della narrazione*” (cfr. Cass. n. 26921/2017).

In sostanza la regola di giudizio applicabile ai procedimenti di protezione internazionale, desumibile dalle fonti citate, è ‘*in dubio pro actore*’. Il dovere di cooperazione del giudice si collega alla necessità di fornire quella tutela effettiva prevista dall’art. 6 e art. 13 CEDU, art. 47 Carta di Nizza, necessità ribadita, per la materia della protezione internazionale, dall’art. 46, par. 1 della direttiva 2013/32/UE.

Nel caso di specie, il richiedente asilo per ciò che risulta rilevante ai fini della decisione del presente ricorso ha dichiarato di essere cittadino Senegalese, proveniente dalla città di Diacounda ,regione di Sedhiou, in Casamance e tale circostanza è stata ritenuta credibile dalla commissione alla luce della lingua parlata ed etnia di appartenenza così come credibili sono state ritenute dalla Commissione le motivazioni dell’espatrio, avendo ritenuto il narrato offerto del ricorrente sufficientemente circostanziato e dettagliato. Ne consegue che tale giudizio di credibilità deve essere confermato.

### 2. Sul riconoscimento dello *status* di rifugiato

In base all’art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25/2008, in attuazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del 28.7.51 ratificata in Italia con L. 95/70 e della direttiva 2005/85/CE, va riconosciuto lo status di <<rifugiato>> al cittadino di un paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguito per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno ferme le cause di esclusione previste dall’art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.



## PDF Eraser Free

Nel caso di specie, i fatti rappresentati dal ricorrente, pur tenendo conto dei principi di cooperazione e di attenuazione dell'onere della prova che vengono in considerazione, non sono rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

### 3. Sul riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria

Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.Lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, a nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D.Lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente ha rappresentato il timore di subire un danno dai ribelli MFDC. Tuttavia, non sono accennati elementi per cui questi ultimi dovrebbero ricercarlo oggi, essendo l'episodio molto risalente nel tempo (2014). Pertanto, il timore espresso dal richiedente non risulta attuale con riguardo alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett a e b) Dlgs. 27/2007.

Con riferimento all'ipotesi di rischio indifferenziato per i civili simile a quello di cui all'art. 14 D.lvo n. 88\2007, lettera c) per conflitto armato interno con violenza indiscriminata, si deve osservare che con provvedimento pubblicato in data 03 agosto 2022 questo Tribunale ha rilevato una modifica della situazione attualmente esistente nella regione della Casamance.

In particolare, occorre osservare che il 30 giugno 2020, l'esercito ha iniziato una campagna per bombardare le basi ribelli dell'MFDC nella foresta di Mbissine dopo che i ribelli armati dell'MFDC avrebbero attaccato villaggi in quella zona. Due soldati sono morti a causa delle mine antiuomo durante la campagna durata un mese e diversi soldati sono rimasti feriti. Non sono state segnalate ulteriori azioni militari.<sup>1</sup> Ad agosto 2020, Hamidou Diémé, un ex combattente del gruppo armato Movimento delle forze democratiche della Casamance, è stato ucciso a Diégoune, nella regione di Ziguinchor, da uomini armati non identificati.<sup>2</sup> Nel

<sup>1</sup> USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Senegal, 30 March 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048173.html>

<sup>2</sup> AI – Amnesty International: Amnesty International Report 2020/21; The State of the World's Human Rights; Senegal 2020, 7 April 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2048750.html>



## PDF Eraser Free

corso dell'anno, sono stati segnalati sporadici episodi di in Casamance che hanno coinvolto individui associati a varie fazioni del Movimento separatista delle Forze Democratiche della Casamance.<sup>3</sup>

A Gennaio 2021 l'esercito senegalese ha lanciato un'operazione militare i per neutralizzare elementi armati del Movement of Democratic forces of Casamance (MFDC) che ancora si nascondevano nella regione meridionale del Senegal.<sup>4</sup> Secondo quanto riportato dalle fonti, le basi principali del MFDC sarebbero cadute in seguito alle operazioni militari e i ribelli si sono ritirati più verso ovest.<sup>5</sup> L'offensiva è stata giustificata dallo Stato senegalese con lo scopo di porre fine al traffico illegale di droga e legname e riportare sul territorio i cittadini sfollati da molti anni<sup>6</sup>.

Il 31 maggio 2021, un'operazione militare di larga scala è stata avviata nella regione con lo scopo di rafforzare il controllo delle frontiere con la Guinea-Bissau nel Sud, mettere in sicurezza l'area della Casamance e consentire il reinsediamento degli abitanti. Nell'ambito di tale operazione, il 14 giugno 2021, l'esercito senegalese ha riferito di aver catturato diversi avamposti e campi dei ribelli del Movimento di Forze Democratiche della Casamance (MFDC) vicino a Badème e lungo il confine con la Guinea-Bissau.<sup>7</sup>

Recentemente, in data 11 ottobre 2021 si sono verificati scontri a Ziguinchor tra i sostenitori di Ousmane Sonko, il leader del partito di opposizione Pastef, e Doudou Ka dell'Alleanza per la Repubblica (APR) - il partito del presidente Macky Sall - ad un evento in

---

<sup>3</sup> USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Senegal, 30 March 2021  
<https://www.ecoi.net/en/document/2048173.html>

<sup>4</sup> Africa Express, Senegal: pace armata in Casamance per annientare i ribelli secessionisti, 3 février 2021, <https://www.africa-express.info/2021/02/02/senegal-pace-armata-in-casamance-per-annientare-i-ribelli-secessionisti/> ; France24, Rebels in Senegal's Casamance under pressure after offensive, 11.02.2021: <https://www.france24.com/en/live-news/20210211-rebels-in-senegal-s-casamance-under-pressure-after-offensive> ; Le Monde, L'armée sénégalaise annonce avoir pris le contrôle de trois bases rebelles en Casamance, 10.02.2021: [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/10/l-armee-senegalaise-annonce-avoir-pris-le-contrôle-de-trois-bases-rebelles-en-casamance\\_6069479\\_3212.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/10/l-armee-senegalaise-annonce-avoir-pris-le-contrôle-de-trois-bases-rebelles-en-casamance_6069479_3212.html)

<sup>5</sup> RFI, Casamance : une guerre silencieuse sans couverture médiatique, 5 février 2021, <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210205-casamance-une-guerre-silencieuse-sans-couverture-m%C3%A9diatique>

<sup>6</sup> Courrier international, Rébellion en Casamance, une offensive de l'armée sénégalaise violente mais passée sous silence, 5 février 2021, <https://www.courrierinternational.com/article/rebellion-en-casamance-une-offensive-de-larmee-senegalaise-violente-mais-passee-sous-silence>

<sup>7</sup> BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 21 June 2021  
[https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw25-2021.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=3](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw25-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=3) ; Africanews, MDFC rebel base captured in Casamance by Senegalese military operation, 15 June 2021: <https://www.africanews.com/2021/06/15/mdfc-rebel-base-captured-in-casamance-by-senegalese-military-operation/> ;



## PDF Eraser Free

vista delle elezioni parlamentari del luglio 2022, che hanno causato feriti da entrambe le parti.

8

Da una lettura dei dati forniti da ACLED, il numero di eventi violenti registrati in tutto il paese (esclusa la regione della Casamance) nel 2020 ammontava a 4 che hanno causato il decesso di 1 persona<sup>9</sup>. Per quanto riguarda il 2021, ACLED segnala un numero di eventi violenti pari a 4 (1 battaglia e 3 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato il decesso di 2 persone<sup>10</sup>.

Inoltre, le proteste scoppiate tra febbraio e marzo hanno causato alcune vittime. Le fonti consultate non sono concordi nel riportare il numero dei decessi: le Monde al 7 marzo conta almeno cinque decessi<sup>11</sup>, mentre il collettivo del Movimento di difesa della democrazia (M2D), che include il partito *Pastef*, ha contato undici vittime<sup>12</sup>. Amnesty International riportava 8 vittime<sup>13</sup>. Il 9 marzo, La Croix riporta fra i 5 e i 10 morti<sup>14</sup>. Al Jazeera in un articolo dell'11 marzo ne conta 11<sup>15</sup>. Per quanto riguarda, invece, il numero di feriti, Croce Rossa, per i giorni del 4 e 5 marzo, riporta almeno 235 feriti nella sola circoscrizione di Dakar<sup>16</sup>.

---

<sup>8</sup> BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes, 18 October 2021

[https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw42-2021.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=2](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw42-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2)

<sup>9</sup> ACLED, Dashboard (Filters applied: Senegal– 01.01.2020-31.12.2020) <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>

<sup>10</sup> ACLED, Dashboard (Filters applied: Senegal– 01.01.2021-05.11.2021) <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>

<sup>11</sup> Le Monde Afrique, *Le Sénégal en proie à des affrontements d'une ampleur inconnue depuis plusieurs années*, 5 mars 2021, mis à jour 7 mars, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/05/le-senegal-en-proie-a-des-affrontements-d-une-ampleur-inconnue-depuis-plusieurs-annees\\_6072148\\_3212.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/05/le-senegal-en-proie-a-des-affrontements-d-une-ampleur-inconnue-depuis-plusieurs-annees_6072148_3212.html)

<sup>12</sup> Le Monde Afrique, *Au Sénégal, le mouvement de contestation appelle à manifester samedi prochain*, 10 mars 2021, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/10/au-senegal-le-mouvement-de-contestation-appelle-a-manifester-samedi-prochain\\_6072572\\_3212.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/10/au-senegal-le-mouvement-de-contestation-appelle-a-manifester-samedi-prochain_6072572_3212.html); Le Monde Afrique, *Sénégal: ces opposants passés par la case prison*,

11 mars 2021, [https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/11/senegal-ces-opposants-passes-par-la-case-prison\\_6072811\\_3212.html](https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/11/senegal-ces-opposants-passes-par-la-case-prison_6072811_3212.html) ; Human Rights Watch, *Senegal: Respect Free Expression, Assembly*, 12 march 2021,

<https://www.hrw.org/news/2021/03/12/senegal-respect-free-expression-assembly>

<sup>13</sup> AI – Amnesty International: *Senegal: Restraint needed as country-wide protests planned after eight died last week*, 8 March 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2046853.html>

<sup>14</sup> La Croix, *Émeutes au Sénégal, l'appel au calme du président Macky Sall*, 9 mars 2021, <https://www.la-croix.com/Monde/Emeutes-Senegal-lappel-calme-president-Macky-Sall-2021-03-09-1201144677>

<sup>15</sup> Al Jazeera, *Reporters notebook: protests in senegal took me by surprise*, 12 mars 2021, <https://www.aljazeera.com/features/2021/3/12/reporters-notebook>

<sup>16</sup> La Croix, *Au Sénégal, la situation reste explosive après l'arrestation d'Ousmane Sonko*, 7 mars 2021, <https://www.la-croix.com/Monde/Au-Senegal-situation-reste-explosive-larrestation-dOusmane-Sonko-2021-03-07-1201144251>







## PDF Eraser Free

mentre un soldato è morto, anche se la presenza di ulteriori vittime rimane sconosciuta. Il 22 Marzo del 2022 l'esercito Senegalese ha occupato varie basi dell' MFDC di Salif Sadio in Bakingaye, Djilanfale, Guikess, Katama, Katinoro, Karounor, Tampindo/Kanfounda, e Younor. L'esercito ha annunciato che vari militanti dell'MFDC sono morti mentre un solo soldato senegalese ha perso la vita.

Sempre il 22 marzo del 2022 militanti dell'MFDC hanno aperto il fuoco contro veicoli sulla strada RN4 fra Badioure e Bignona, la presenza di eventuali vittime è sconosciuta.

Il 31 marzo del 2022 militanti dell'MFDC hanno attaccato e derubato civili lungo la strada vicino Bignona (Tanghori, Bignona, Ziguinchor). Si riporta il ferimento di un civile che aveva cercato di fuggire.

Il 07 aprile del 2022 le forze armate del Senegal hanno lanciato un'operazione di bombardamento dell' MFDC in Djibidione (Sindian, Bignona, Ziguinchor). Il numero di eventuali vittime rimane sconosciuto.

L'8 aprile l'esercito Senegalese ha lanciato un'operazione prendendo di mira le basi e le posizioni del MFDC presso l'asse Badioure-Diango per mettere in sicurezza quest' area in cui si erano verificate frequenti rapine e attacchi da parte dell'MFDC.

L' 11 e 12 Aprile del 2022 l'esercito Senegalese ha annesso le basi militari dell'MFDC di Niambalong, Oupeut, and Madiediane in Djibidione (Sindian, Bignona, Ziguinchor) sequestrando munizioni, motociclette e veicoli dell'MFDC. La presenza di eventuali vittime è sconosciuta.

Secondo l'UNHCR<sup>21</sup> il Senegal ha lanciato un'operazione militare dal 13 marzo 2022 nel nord della Casamance. Tale azione è la conseguenza degli scontri avvenuti a gennaio 2022, tra le forze senegalesi dell'ECOMIG presenti in Gambia e i combattenti dell'MFDC<sup>22</sup> in cui sono morti due soldati senegalesi ed altri nove sono stati sequestrati, in seguito alle operazioni lungo le aree di frontiera si è registrato sin da subito l'arrivo di persone dislocate forzatamente nei distretti della regione gambiana di Foni.

<sup>21</sup> UNHCR; Multi-Country Office Senegal; Operational Update January-March 2022; 04 maggio 2022; disponibile al: <https://reliefweb.int/report/senegal/unhcr-operational-update-multi-country-office-mco-senegal-january-march-2022>

<sup>22</sup> Al-Jazeera; "Two Senegalese soldiers killed, nine 'missing' in The Gambia"; 26 gennaio 2022; disponibile al: <https://www.aljazeera.com/news/2022/1/26/two-senegalese-soldiers-killed-nine-missing-in-the-gambia>;



## PDF Eraser Free

Secondo Al Jazeera<sup>23</sup>, Africanews e Radio France Internationale<sup>24</sup>, gli scontri tra MFDC e le forze militari del Senegal hanno prodotto lo spostamento forzato di circa 6000 senegalesi che hanno attraversato la frontiera con il Gambia, stanziandosi nella regione di Foni Kansala; gli scontri hanno anche causato il dislocamento forzato di cittadini gambiani all'interno del Gambia e stanno avendo un forte impatto sulle comunità di entrambi i Paesi che vivono lungo la frontiera. Il World Food Programme ha previsto una serie di interventi per mitigare l'impatto di questo spostamento forzato sul benessere alimentare delle comunità coinvolte, in una regione che vive già una situazione di sicurezza alimentare precaria e instabile, la quale una esaurimento delle risorse alimentari disponibili, come conseguenza dei raccolti scarsi degli ultimi anni, delle conseguenze socioeconomiche del Covid-19 e della desertificazione e salinizzazione del terreno, risultanti dal cambio climatico.<sup>25</sup> L'IOM<sup>26</sup> ha considerato che a maggio 2022 le operazioni dell'esercito senegalese hanno prodotto circa lo spostamento forzato di oltre 3,800 senegalesi in territorio gambiano, il dislocamento interno di oltre 6,200 gambiani, e sta avendo un impatto su circa 8,500 persone che vivono nelle comunità locali.

Uno dei problemi che caratterizzano la regione di Casamance è costituito dalle mine anti-uomo: al 2019 più di 295 acri di terra sarebbero stati contaminati da mine antiuomo, posizionate negli anni '80 e '90, e contaminazione riguarderebbe le strade, i confini dei terreni e, soprattutto, i terreni agricoli.<sup>27</sup> Secondo il governo senegalese, nel 2020 la superficie identificata come contaminata sarebbe pari a 3 milioni di metri quadri, quasi interamente nella regione di Casamance. Secondo gli studi commissionati dal governo, circa 900.000 persone

---

<sup>23</sup> Al Jazeera; "Senegalese refugees flee to Gambia after separatist crisis"; 02 giugno 2022; disponibile al: [aljazeera.com/news/2022/6/2/senegalese-refugees-flee-to-gambia-after-separatist-crisis](https://www.aljazeera.com/news/2022/6/2/senegalese-refugees-flee-to-gambia-after-separatist-crisis)

<sup>24</sup> Africanews, Operation Casamance: At least 6,000 people flee to the Gambia, 20 Marzo 2022, disponibile al: <https://www.africanews.com/2022/03/20/operation-casamance-at-least-6-000-people-flee-to-the-gambia/>; vedere anche:

RFI, Radio France Internationale; Sénégal: l'opération militaire en Casamance provoque des milliers de déplacés en Gambie; 20 marzo 2022; disponibile al: <https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220320-s%C3%A9n%C3%A9gal-l-op%C3%A9ration-militaire-en-casamance-provoque-des-milliers-de-d%C3%A9plac%C3%A9s-en-gambie>

<sup>25</sup> WFP; "WFP provides emergency food assistance to displaced people and host families in Gambia affected by the Casamance conflict"; 27 aprile 2022; disponibile al: <https://www.wfp.org/news/wfp-provides-emergency-food-assistance-displaced-people-and-host-families-gambia-affected>; vedi anche:

IOM; "EXODUS FROM CASAMANCE: CLIMATE CHANGE ENDANGERS LUSH VEGETATION"; marzo 2022; disponibile al: <https://rodakar.iom.int/stories/exodus-casamance-climate-change-endangers-lush-vegetation>

<sup>26</sup> IOM; "IOM, The Gambia Red Cross Society Distribute Non-Food Items to Communities Affected by Casamance Conflict"; 11 maggio 2022; disponibile al: <https://rodakar.iom.int/news/iom-gambia-red-cross-society-distribute-non-food-items-communities-affected-casamance-conflict>;

<sup>27</sup> Reliefweb, Humanity & Inclusion relaunches mine clearance operations with U.S. support, 9 aprile 2019, <https://reliefweb.int/report/senegal/humanity-inclusion-relaunches-mine-clearance-operations-us-support>,



## PDF Eraser Free

sarebbero direttamente colpite dalla problematica delle mine<sup>28</sup> A settembre 2020, il Senegal indicava che dovevano ancora essere bonificati 1.593.487 m<sup>2</sup>. Oltre a ciò, il Senegal ha anche indicato altre 9 zone pericolose di dimensioni sconosciute e 118 zone nei dipartimenti del sud che richiedono una ulteriore indagine tecnica.<sup>29</sup> Nel mese di aprile 2021, il Ministro degli affari esteri senegalese ha dichiarato che il governo si è dato un termine di 5 anni per eliminare le mine antiuomo presenti nel territorio della Casamance.<sup>30</sup> Ad ottobre 2021, sei persone sarebbero morte a causa di una mina inesplosa nel villaggio di Kandiadiou, Casamance.<sup>31</sup>

L'IDMC (Internal Displacement Monitoring Center) non ha registrato alcun nuovo *sfollamento interno* associato a conflitti o violenze in Senegal nel corso del 2019. Storicamente, lo sfollamento in Senegal si è concentrato nella regione meridionale di Casamance, dove nel 2010 il numero degli sfollati interni era di 24.000 persone.<sup>32</sup> Alla fine del 2020, il numero di sfollati interni registrati in Senegal era pari a 8,400 ma nessuno di questi era sfollato nell'ultimo anno.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Centre National d'Action Antimines au Sénégal, Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction - Troisième demande de prolongation du délai prescrit a l'article 5 - état partie: senegal, giugno 2020, [https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/art5\\_extensions/countries/18MSPSenegal-ExtRequest-Received-15Jun2020.pdf](https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/art5_extensions/countries/18MSPSenegal-ExtRequest-Received-15Jun2020.pdf)

<sup>29</sup> AP Mine Ban Convention, *Senegal - Clarifications du Sénégal aux questions du ...*, Septembre 2020, [https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/art5\\_extensions/Senegal-additional-information-received-22Sep2020.pdf](https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/clearing-mined-areas/art5_extensions/Senegal-additional-information-received-22Sep2020.pdf)


<sup>30</sup> APS, Casamance : le gouvernement se donne cinq ans pour éradiquer les mines antipersonnel, 20 aprile 2021, <http://aps.sn/actualites/article/casamance-le-gouvernement-se-donne-cinq-ans-pour-eradiquer-les-minesantipersonnel>

<sup>31</sup> The Guardian, Two children among six killed by old landmine in Senegal, 24 October 2021: <https://www.theguardian.com/world/2021/oct/24/two-children-among-six-killed-by-old-landmine-in-senegal>

<sup>32</sup> IDMC – Internal Displacement Monitoring Centre (formerly Global IDP Project): Senegal; Displacement associated with Conflict and Violence; Figure Analysis – GRID 2020, April 2020: <https://www.ecoi.net/en/file/local/2029039/GRID+2020+-+Conflict+Figure+Analysis+-+SENEGAL.pdf>

<sup>33</sup> IDMC – Internal Displacement Monitoring Centre (formerly Global IDP Project): Senegal <https://www.internal-displacement.org/countries/senegal>






Considerando i dati ACLED-Dashboard per l intervallo di tempo 01.01.2022 al 09.09.2022, nelle regioni di Kolda e Sedhiou, si registrano solo eventi di tipo “proteste violente” e un solo evento di “violenza contro i civili”.<sup>34</sup>

Nello specifico l’evento “violenza contro civili” riscontrato, è avvenuto il 17 luglio del 2022, a Kandioungou o Kanioukou, vicino Diaroume, Sedhiou, dove un sostenitore armato dell’ APR ha aperto il fuoco sulla folla durante una serie di incontri previsti dalla campagna elettorale per le elezioni legislative, due persone sono rimaste ferite in seguito all’evento.

Considerando un intervallo di tempo dal 01.01.2020 al 09.09.2022, in concomitanza con l’inizio dell’offensiva del governo contro le forze dell’ MFDC, si sono riscontrati 24 eventi, di cui 22 eventi di protesta violenta. Oltre all’evento del 17 luglio 2022 presso Diaroume, già citato, si riporta che il 22 ottobre 2021, vi è stata l’esplosione di una mina attribuita all’MFDC nei pressi del villaggio di Kandiadiou, Diaroume, Sedhiou, che ha causato la morte di sei civili e il ferimento di cinque.

<sup>34</sup> ACLED-Dashboard;





Mapa : ACLED eventi dal 01.01.2020 al 09.09.2022 , Dashboard-Senegal; disponibile al: <https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard>

Per quanto riguarda gli eventi di protesta rilevati si riporta che la maggior parte si riferiscono alle proteste relative all'arresto del leader del PASTEF tra il 04 e il 07 marzo del 2021. Gli altri eventi rilevati sotto questa categoria nell'arco temporale di riferimento si riferiscono a proteste nell'ambito delle elezioni locali e politiche e più ingenerale ad eventi estemporanei (condizioni di lavoro, misure per combattere diffusione covid, utilizzazione risorse).

Dalla ricerca effettuata non si rilevano movimenti di displacement forzato specifici delle province di Sedhiou e Kolda.

Ne consegue quindi che alla luce delle coi sopra riportate occorre distinguere tra le province di Sedhiou (di provenienza del richiedente) e Kolda ove attualmente non sussiste una situazione di conflitto armato interno con violenza indiscriminata e la provincia dello Ziguinchor ove invece vi sono stati gli eventi sopra riportati.

Data la provenienza dalla regione di Sedhiou del richiedente la sua domanda di protezione sussidiaria deve quindi essere rigettata.

4. Sulla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 10 della Costituzione e degli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma, D.Lgs. n. 286/1998

Da ultimo, l'indagine va condotta in ordine alla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, tali da giustificare - sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 5, sesto comma, e 19, primo comma D. Lgs. n. 286/1998 – il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.





## PDF Eraser Free

Ai sensi dell'art. 5, co. 6, del D.lgs. 286/1998: *“Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione”*.

### 4.1 Efficacia intertemporale delle modifiche normative intervenute medio tempore.

Deve preliminarmente essere valutata la questione dell'efficacia del d.l. n. 113/2018 entrato in vigore in data 5 ottobre 2018, nonché del decreto legge 130/2020, entrato in vigore il 22 Ottobre 2020.

Il ricorrente ha presentato la domanda di protezione internazionale in data 1 marzo 2017.

La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018 entrato in vigore il 4.10.2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, ha abrogato la previsione della protezione umanitaria di cui all'art 5, co. 6, D.lgs 286/986, eliminando dalla disposizione complessiva la clausola di salvaguardia relativa ai “«seri motivi» di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” e ha sostituito la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari con la previsione di casi tipizzati e speciali di permessi di soggiorno.

Nell'interpretare la nuova disciplina le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le pronunce nr. 29459 e 29460 del 2019, hanno risolto il contrasto in ordine all'efficacia retroattiva o meno della novella introdotta con il d.l. 113 del 2018, ed hanno enunciato il principio secondo cui la nuova normativa trova applicazione alle sole fattispecie verificatesi successivamente alla sua entrata in vigore (5.10.2018) in virtù del principio di irretroattività ex art. 11 Preleggi. Ne consegue che le domande di protezione internazionale debbono essere vagliate sulla base della normativa sostanziale vigente al momento della presentazione delle stesse, poiché è in tale momento che si cristallizza il paradigma normativo applicabile.

Parimenti deve evidenziarsi che la novella introdotta dal d.l. 130/2020 non trova parimenti applicazione al caso di specie. La novella normativa -ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) - non ha abrogato l'art. 5, comma 6, così come risultante dalla modifica



## PDF Eraser Free

del Decreto Legge 133/2018, ma si è limitata a reinserire il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano quale motivo ostativo al rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno. L'art. 15 del decreto legge in oggetto stabilisce sì l'immediata applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) ai procedimenti pendenti avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 384 c.p.c., ma presuppone la vigenza *ratione temporis* della disciplina introdotta dal d.l. 113/2018, restando ferma l'applicazione della disciplina sostanziale del diritto fatto valere vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale. Il nuovo decreto va, infatti, a modificare, secondo le intenzioni del Legislatore, il sistema come riformato dal D.L. 113/2018, che non solo aveva abrogato la misura della protezione umanitaria ma aveva anche sostituito la clausola generale e aperta di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 con un sistema tipizzato composto dalla protezione speciale e dalle altre ipotesi tipiche di permesso.

In base a quanto osservato si procede all'esame della domanda tenendo conto del quadro normativo preesistente e vigente al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale.

### 4.2. Nel merito della domanda.

Ciò chiarito, nel merito occorre premettere che: *“la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286/1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato Italia”* (cfr. Cass. Sentenza n. 22111/ 2014).

In tal senso *“I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa dal legislatore così che costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566/2013), pur essendo tutti accumulati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità, attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernete*





## PDF Eraser Free

*diritti umani fondamentali protetti a livello Costituzionale e internazionale* (Cass. Sez. Un. n. 1393/2009, par. III)”.

*“Gli interessi protetti, infatti, non possono restare ingabbiati in regole rigide parametri severi che ne limitino le possibilità di adeguamento mobile ed elastico ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè (...) l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni. Le basi normative non sono, allora, affatto fragili ma a compasso largo: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione. (cfr. Cass. civ. S. U. sent. 29459/2019)*

Tuttavia, il diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza del richiedente né può essere riconosciuto considerando isolatamente e astrattamente il livello di integrazione in Italia dello Straniero (cfr. sempre Cass. Civ. S. U. sent. n. 29459/2019).

Al fine di riconoscere tale forma di tutela il giudice è chiamato a compiere una comparazione tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine.

La necessità della suddetta comparazione discende proprio dal rilievo che *“i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)”* (cfr. Cass. Civ. sent. n. 4455/2018).

Nel compiere tale giudizio, quindi, devono valutarsi *“non solo il rischio di danni futuri – legati alle condizioni oggettive e soggettive che il migrante (ri)troverà nel Paese di origine – ma anche il rischio di un danno attuale da perdita di relazioni affettive, di professionalità maturate, di osmosi culturale riuscita”* (cfr. Cass. Civ. S.U. sent. 24413/2021).

Chiariti i due parametri tra cui svolgere il giudizio comparativo occorre soffermarsi sui criteri che regolano tale attività.



## PDF Eraser Free

In tal senso la corte di Legittimità ha chiarito che *“ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve instaurarsi una relazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamente rilevanti, che impone un peculiare bilanciamento tra la condizione soggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del paese di eventuale rimpatrio”* ovvero sia *“ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con il riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato, con la precisazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”* (cfr. sempre Cass. Civ. S.U. sent. 24413/2021).

Ciò significa che *“in presenza di un elevato livello di integrazione effettiva nel nostro Paese – desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento – saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore”* e viceversa *“situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia”* (cfr. sempre Cass. Civ. S.U. sent. 24413/2021)

Chiaramente tale valutazione deve essere individuale, caso per caso, ed in essa assume un valore centrale il dovere del giudice di integrazione istruttoria ufficiosa.

Ciò premesso si può passare a compiere la suddetta valutazione nel caso di specie.

Orbene, con riguardo agli indici di integrazione nel nostro paese del ricorrente si può rilevare che vanta un solido inserimento lavorativo, rappresentato da un contratto a tempo



## PDF Eraser Free

indeterminato versato in atti, che tra l'altro gli consente di accedere ad un buon livello di reddito individuale ed alla piena indipendenza economica.

Mentre in ordine, alla situazione securitaria dello stato di provenienza occorre osservare che in base alle coi sopra riportate la grave situazione di instabilità politica attualmente esistente in Casamance renderebbe molto più difficile il reinserimento socio lavorativo di una persona che ormai ha incentrato il centro della sua vita privata in Italia.

Comparando le due situazioni, se [redacted] tornasse nel proprio Paese troverebbe una situazione di vita deteriore che pregiudicherebbe le sue possibilità di avere una vita dignitosa e di esercitare i propri diritti fondamentali, devono quindi ritenersi sussistenti fondate ragioni per il riconoscimento della protezione umanitaria al richiedente.

### 5. Sulle spese di lite

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e il giudice del procedimento provvederà alla liquidazione con separato decreto.

Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che le stesse ...

### P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riconosce a [redacted] il diritto alla protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 nella previgente formulazione;
- 2) Dispone che il Questore competente rilasci il permesso di soggiorno per motivi umanitari con la dicitura "casi speciali" di cui all'art. 1 co.9 del Dl 113/2018 convertito in legge con legge n.132/2018;
- 3) Compensa le spese di lite ;
- 4) provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. 115/2002 alla liquidazione del compenso al difensore.

Si comunichi al ricorrente, al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale di Firenze nonché al P.M



# PDF Eraser Free

Firenze, così deciso alla camera di consiglio del 14.09.2022

## **Il Relatore**

Dott. Massimiliano Sturiale

## **Il Presidente**

Dott. Luca Minniti

SI DISPONE CHE IN CASO DI RIPRODUZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO  
VENGANO OMESSE LE GENERALITÀ E I DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI  
INTERESSATI

